



COMUNE DI ROBBIATE

Regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti
TARI

27 DICEMBRE 2024

Delibera C.C. n. xxxxx/xxxx

DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 46

Indice

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI	3
Art. 1. - OGGETTO DEL REGOLAMENTO.....	3
Art. 2 - GESTIONE E CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI.....	3
Art. 3 - RIFIUTI PRODOTTI DALLE UTENZE NON DOMESTICHE CONFERIBILI AL SERVIZIO PUBBLICO ..	5
Art. 4 - SOSTANZE ESCLUSE DALLA NORMATIVA SUI RIFIUTI.....	6
Art. 5 - SOGGETTO ATTIVO DEL TRIBUTO	7
TITOLO II - PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI	8
Art. 6 - PRESUPPOSTO E DEFINIZIONE DEI LOCALI E DELLE AREE SCOPERTE SOGGETTI AL TRIBUTO..	8
Art. 7 - SOGGETTI PASSIVI	9
Art. 9 - SUPERFICIE IMPONIBILE AI FINI DELLA TARI	12
Art. 10 - ESENZIONE/RIDUZIONE DI SUPERFICIE PER PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI NON CONFERIBILI AL PUBBLICO SERVIZIO.....	13
TITOLO III - TARIFFE.....	15
Art. 11 - COSTO DI GESTIONE E PIANO FINANZIARIO.....	15
Art. 12 - CRITERI DI DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE.....	16
Art. 13 - ARTICOLAZIONE DELLA TARIFFA	16
Art. 14 - CATEGORIE DI UTENZA	17
Art. 15 - TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE.....	19
Art. 16 - TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE	19
Art. 17 - TASSA GIORNALIERA	20
Art. 18 - ISTITUZIONI SCOLASTICHE	20
Art. 19 - TRIBUTO PROVINCIALE.....	21
TITOLO IV - RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI	22
Art. 20 - RIDUZIONI DELLA TASSA	22
Art. 21 - ESENZIONI.....	23
Art. 22 - RIDUZIONE DELLA TASSA PER UTENZE DOMESTICHE CON DISAGIO SOCIO-ECONOMICO.....	23
Art. 23 - RIDUZIONI PER I PRODUTTORI DI RIFIUTI URBANI AVVIATI AL RICICLO	24
Art. 24 - UTILIZZO GESTORE DIVERSO DA QUELLO DEL SERVIZIO PUBBLICO.....	25
Art. 25 - RIDUZIONE PER COMPOSTAGGIO	26
TITOLO V - DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE.....	28
Art. 26- DICHIARAZIONE.....	28

Art. 27 - VERSAMENTO DELLA TASSA.....	29
Art. 28 - RIMBORSI	30
Art. 29 - ATTIVITA' DI CONTROLLO, ACCERTAMENTO E SANZIONI.....	30
Art. 30 - RISCOSSIONE COATTIVA.....	32
Art. 31 - CONTENZIOSO.....	32
Art. 32 - ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO	32
Art. 33 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.....	33
Art. 34 - CLAUSOLA DI ADEGUAMENTO.....	33
Allegati	34
Allegato L-quinquies - Elenco attività che producono rifiuti.....	34
Allegato L-quater - Elenco dei rifiuti.....	36

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1. - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52, del D.Lgs. del 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina la Tassa sui rifiuti (TARI), diretta alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti in attuazione dell'Art. 1 commi 641 al 668 e commi dal 682 al 705 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, (Legge di stabilità 2014) e successive modifiche ed integrazioni, oltre a quanto disposto dal Decreto Legislativo n. 116 del 3 settembre 2020.
2. I criteri utilizzati per la determinazione della tariffa del tributo sono quelli previsti dal DPR 158 del 27 aprile 1999 ed alle disposizioni previste dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) con la delibera n. 443/2019 del 31/10/2019: "definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021", Metodo Tariffario Rifiuti (MTR).
3. Le successive deliberazioni previste dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), modificano e amplificano la base normativa imposta dalla delibera 443/2019. In particolare, la delibera n. 363/2021 rielabora i principi dell'MTR fornendone una versione aggiornata (Metodo Tariffario Rifiuti o MTR-2). La delibera n. 15/2022 integra i principi di miglioramento qualitativo e quantitativo del servizio integrato rifiuti, e infine, la delibera n. 389/2023 indica la procedura necessaria all'aggiornamento del piano finanziario con conseguente rimodulazione e aggiornamento biennale delle tariffe.
4. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano i regolamenti comunali e le disposizioni di legge vigenti.

Art. 2 - GESTIONE E CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero, e lo smaltimento dei rifiuti urbani compreso il controllo di queste operazioni, nonché il controllo delle discariche dopo la chiusura.
2. Si definisce "rifiuto", ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi.
3. Il D. Lgs 116/2020 e le disposizioni riprese dalla delibera n. 15/2022 e conseguente allegato a (TQRIF), rielaborano la definizione di rifiuto urbano.
4. Sono rifiuti urbani ai sensi dell'articolo 184, comma 2, del decreto legislativo 03/04/2006, n. 152, modificato dal D.Lgs 116/2020
 - a. Rifiuti domestici, ovvero:
 - o Rifiuti prodotti dalle abitazioni private (incluse le seconde case) e locali adibiti a civile abitazione, compresi rifiuti ingombranti come vecchi mobili, materassi,

elettrodomestici, ecc.

- b. Rifiuti assimilabili a quelli domestici prodotti dalle utenze non domestiche, che comprendono:
- Rifiuti indifferenziati e rifiuti da raccolta differenziata simili per natura e composizione a quelli domestici, provenienti da:
 - Uffici e attività commerciali.
 - Strutture pubbliche (come scuole, ospedali, edifici amministrativi).
 - Attività artigianali, di servizio e di intrattenimento.
 - Questi rifiuti devono rientrare nell'elenco delle tipologie riportate negli Allegati L-quater e L-quinquies del D.Lgs. n. 152/2006.
- c. Rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade, che includono:
- Foglie, sabbia, rifiuti raccolti manualmente o tramite spazzatrici meccaniche dalle strade pubbliche.
- d. Rifiuti di qualunque natura o provenienza abbandonati su strade e aree pubbliche o su strade private ad uso pubblico.
- e. Rifiuti vegetali provenienti da aree verdi pubbliche e private, quali:
- Giardini, parchi, aree cimiteriali, aiuole.
- f. Rifiuti da esumazioni ed estumulazioni:
- Inclusi i residui provenienti da attività cimiteriali.

Tipologie di rifiuti urbani secondo l'Allegato L-quater del D.Lgs. n. 152/2006:

L'allegato specifica che sono considerati rifiuti urbani assimilabili quelli derivanti dalle utenze non domestiche, se simili per natura e composizione ai rifiuti domestici. Tra questi figurano:

- Carta e cartone.
- Plastica (come imballaggi).
- Vetro e metalli.
- Scarti organici (umido).
- Legno, se non contaminato.
- Tessili (indumenti usati, tessuti naturali).
- Rifiuti elettronici di piccole dimensioni (RAEE di tipo domestico).

Cosa NON è considerato rifiuto urbano (articolo 183, comma 1, lettera b-sexies):

Sono esclusi dalla definizione di rifiuti urbani:

1. Rifiuti speciali derivanti da:
 - Produzione industriale.
 - Attività agricole e agroindustriali (come aziende agricole e agriturismi).
 - Demolizioni, costruzioni e scavi.
 - Attività sanitarie, se non assimilabili agli urbani.
2. Rifiuti da attività di recupero e smaltimento di altri rifiuti, come fanghi derivanti dal trattamento delle acque reflue o dalla potabilizzazione.

Art. 3 – RIFIUTI PRODOTTI DALLE UTENZE NON DOMESTICHE CONFERIBILI AL SERVIZIO PUBBLICO

1. Ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera b-ter) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da utenze non domestiche sono conferibili al servizio pubblico, in quanto simili per natura e composizione ai rifiuti urbani, se rientrano nelle tipologie di rifiuti elencati nell'allegato L- quater del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, introdotto dall'articolo 8, comma 7, del decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116, che si riporta nell'allegato A al presente regolamento e sono prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinquies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
2. La disposizione dell'Art. 183, comma 1, lettera b-sexies), del D. Lgs. 152/2006 esclude espressamente dai rifiuti urbani quelli della produzione, dell'agricoltura, della selvicoltura e della pesca. L'Art. 8 del D. Lgs. 116/2020, riportante la tabella L-quinquies, specifica che "rimangono escluse le attività agricole e connesse di cui all'Art. 2135 del Codice civile". Non sono quindi più urbani, anche se aventi le medesime caratteristiche dei rifiuti domestici, quelli prodotti dalle:
 - a) attività agricole (coltivazione del fondo, allevamento, rimesse attrezzi, fienili, depositi, magazzini, ecc.);
 - b) attività di selvicoltura;
 - c) attività della pesca;
 - d) attività connesse di cui all'Art. 2135 c.c., tra le quali rientrano le attività dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità, come definite dalla legge (es. agriturismo¹).
3. Quindi, dal 1° gennaio 2021, le attività di allevamento di animali, di produzione del latte, delle conserve, di vendita di prodotti agricoli, di produzione del formaggio, di agriturismo, ecc., qualora svolte dall'imprenditore agricolo prevalentemente con prodotti derivati dal fondo o

¹ L'Art. 2 del D.Lgs 96/2006 stabilisce che "Per attività agrituristiche si intendono le attività di ricezione e ospitalità esercitate dagli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del Codice civile, anche nella forma di società di capitali o di persone, oppure associati fra loro, attraverso l'utilizzazione della propria azienda in rapporto di connessione con le attività di coltivazione del fondo, di selvicoltura e di allevamento di animali".

dall'allevamento di animali, producono rifiuti speciali non rientranti tra gli urbani. Ne consegue che tali attività non potranno più utilizzare il servizio pubblico, gravando sul produttore l'onere di provvedere a sua cura e spese all'avvio allo smaltimento o al recupero dei rifiuti speciali prodotti e parimenti non saranno più soggette al pagamento della TARI, con riferimento sia alla quota fissa e sia alla quota variabile. E' possibile tuttavia per il gestore pubblico fornire il servizio a queste utenze dietro stipula di specifica convenzione nella quale sono previsti i relativi costi.

4. Le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani, come sopra definiti, possono scegliere:
 - a) avvalersi del servizio pubblico di raccolta. In questo caso la scelta è vincolante per 5 anni;
 - b) avvalersi di un operatore privato. In questo caso la scelta ha durata quinquennale, tuttavia, l'utente può richiedere di rientrare nel servizio pubblico, il quale ha facoltà di riprendere l'erogazione del servizio.

Art. 4 – SOSTANZE ESCLUSE DALLA NORMATIVA SUI RIFIUTI

1. Sono escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti le seguenti sostanze, individuate dall'articolo 185 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
 - a) Le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell'atmosfera e il biossido di carbonio catturato e trasportato ai fini dello stoccaggio geologico e stoccato in formazioni geologiche prive di scambio di fluidi con altre formazioni a norma del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico di biossido di carbonio;
 - b) Il terreno (in situ), inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno;
 - c) Il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato ai fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato;
 - d) I rifiuti radioattivi;
 - e) I materiali esplosivi in disuso;
 - f) Le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana;
 - g) I sedimenti spostati all'interno di acque superficiali ai fini della gestione delle acque e dei corsi d'acqua o della prevenzione di inondazioni o della riduzione degli effetti di inondazioni o siccità o ripristino dei suoli se è provato che i sedimenti non sono pericolosi ai sensi della decisione 2000/532/CE della Commissione del 3 maggio 2000, e successive modificazioni.

2. Sono altresì escluse dal campo dell'applicazione della normativa sui rifiuti, in quanto regolati da altre disposizioni normative comunitarie, ivi incluse le rispettive norme nazionali di recepimento:
 - a) Le acque di scarico;
 - b) I sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati, contemplati dal regolamento (CE) N. 1774/2002, eccetto quelli destinati all'incenerimento, allo smaltimento in discarica o all'utilizzo in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio;
 - c) Le carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione, compresi gli animali abbattuti per eradicare epizootie, e smaltite in conformità del regolamento (CE) N. 1774/2002;
 - d) I rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave, di cui al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 117.

Art. 5 - SOGGETTO ATTIVO DEL TRIBUTO

1. Il Comune applica e riscuote la tassa relativamente agli immobili assoggettabili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul territorio comunale. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.
2. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei Comuni, anche se dipendenti dall'istituzione di nuovi comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui il tributo si riferisce, salvo diversa intesa tra gli Enti interessati e fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione.

TITOLO II – PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI

Art. 6 – PRESUPPOSTO E DEFINIZIONE DEI LOCALI E DELLE AREE SCOPERTE SOGGETTI AL TRIBUTO

1. Presupposto della tassa è il possesso, l'occupazione o la detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o aree scoperte che insistono interamente o prevalentemente sul territorio del Comune, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. In particolare, si intende:
 - a) per locali, qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi da ogni lato verso l'interno con strutture fisse o mobili, qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, a prescindere dalla loro regolarità in relazione alle disposizioni di carattere urbanistico edilizio e catastale;
 - b) per aree scoperte, tutte le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, nonché gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi;
 - c) per aree scoperte operative delle attività economiche, quelle la cui superficie insiste interamente o prevalentemente nel territorio comunale, compresi i parcheggi.
2. Sono pertanto assoggettabile alla TARI le aree operative scoperte o parzialmente coperte, possedute, o detenute, a qualsiasi uso adibite, suscettibili di produrre rifiuti urbani, da parte delle utenze non domestiche, utilizzate per lo svolgimento dell'attività economica e/o produttiva e che sono effettivamente destinate a tale fine.
3. Sono escluse dalla Tari:
 - a. le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni, quali i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi;
 - b. le aree comuni condominiali di cui all'Art. 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini.

4. L'occupazione o la conduzione di un locale o di un'area si presume con l'attivazione di almeno uno dei servizi di erogazione dell'acqua, del gas o dell'energia elettrica e/o con la presenza di mobili o macchinari e finché queste condizioni permangono e comunque, per le utenze domestiche, anche in assenza delle condizioni suddette, l'occupazione si presume avvenuta dalla data di acquisizione della residenza anagrafica.
5. Si considerano soggetti tutti i locali predisposti all'uso anche se di fatto non utilizzati, considerando tali quelli dotati di arredamento e di attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, gas, telefonica o informatica, ad eccezione di quelli che, nel caso di decesso dell'occupante siano privi di utenze.
6. Per le utenze non domestiche, la medesima presunzione è integrata dal rilascio, da parte degli enti competenti, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile.
7. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.
8. Non sono soggetti alla TARI i locali e le aree operative in cui vengono prodotti in via continuativa e prevalente rifiuti speciali che non rientrano tra quelli assimilabili agli urbani, a condizione che il produttore provveda allo smaltimento tramite operatori autorizzati e che venga fornita idonea documentazione.

Art. 7 - SOGGETTI PASSIVI

1. E' soggetto passivo qualunque persona fisica o giuridica che possieda o detenga, a qualsiasi titolo, locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
2. Per le utenze domestiche e non domestiche si considera obbligato, in via principale, colui che presenta la dichiarazione relativa all'occupazione, conduzione o detenzione, anche di fatto, dei locali ed aree suscettibili di produrre rifiuti.
3. Per le utenze domestiche, in mancanza dell'obbligato in via principale, si considera obbligato un componente del nucleo della scheda di famiglia o di convivenza risultante all'anagrafe della popolazione, per i residenti, e il soggetto che occupa, conduce o detiene di fatto i locali o superfici soggette al tributo, per i non residenti.
4. Per le utenze non domestiche si considera obbligato, in mancanza del dichiarante, il soggetto legalmente responsabile.
5. Per le parti comuni condominiali di cui all'Art. 1117 del Codice civile,
6. utilizzate in via esclusiva, la tassa è dovuta dagli occupanti o conduttori delle medesime. L'amministratore del condominio o il proprietario dell'immobile sono tenuti a presentare, su richiesta del Comune, l'elenco dei soggetti che occupano o detengono a qualsiasi titolo i locali o

- le aree scoperte.
7. In caso di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi nel corso del medesimo anno solare, anche non continuativi, la tassa è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.
 8. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, come definito dall'Art. 4, comma 1, lettera g), del D. Lgs. 114/1998, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della tassa dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando, nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.
 9. Le utenze non domestiche che abbiano comunicato al Comune di avvalersi di un operatore privato per la gestione dei propri rifiuti urbani, secondo quanto previsto dall'Art. 238, comma 10, del D. Lgs. n. 152/2006, sono esonerate dal pagamento della quota variabile della TARI, ma restano soggette alla quota fissa per la copertura dei costi generali di gestione del servizio.
 10. Le utenze non domestiche che decidono di conferire i propri rifiuti a operatori privati sono tenute a presentare comunicazione scritta al Comune entro il 30 giugno dell'anno precedente a quello di riferimento. In assenza di tale comunicazione, sarà applicata la tariffa ordinaria.
 11. In caso di multiproprietà o centri commerciali integrati, il soggetto responsabile della gestione dei servizi comuni è tenuto a presentare al Comune, su richiesta, l'elenco aggiornato delle unità immobiliari e dei relativi occupanti o detentori, con indicazione delle superfici e delle attività svolte.
 12. Il gestore del servizio comune dei locali in multiproprietà è il soggetto obbligato principale al pagamento della TARI per le aree comuni. Tuttavia, i singoli detentori delle unità immobiliari sono obbligati in solido per la parte relativa alle superfici in uso esclusivo.

Art. 8 - LOCALI ED AREE SCOPERTE ESCLUSI DALLA TASSA PER INIDONEITA' A PRODURRE RIFIUTI

1. Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti urbani, per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente e permanentemente destinati, o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità.

a) Per le utenze domestiche:

- i. i solai ed i sottotetti anche se portanti, non adattabili ad altro uso, non collegati da scale, fisse o retrattili, da ascensori e montacarichi;
- ii. soffitte, ripostigli, stenditoi, lavanderie e simili, limitatamente alla parte del locale con altezza inferiore o uguale a m. 1,50;

- iii. locali oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo in seguito al rilascio dei necessari atti assentivi, limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori fino alla data di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori, sempreché non vengano utilizzati;
- iv. le unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili e suppellettili e non allacciate ad alcun servizio di rete pubblico (luce, acqua, gas); l'avvenuta disattivazione delle utenze dovrà essere dimostrata dall'utente;
- v. i fabbricati danneggiati, non agibili e non abitabili, e relative aree scoperte, purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione e non siano di fatto utilizzati.
- vi. la parte degli impianti sportivi limitatamente alle superfici destinate esclusivamente all'esercizio dell'attività sportiva, quali campi da gioco o vasche delle piscine, sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali, fermo restando l'assoggettabilità al tributo degli spogliatoi, dei servizi igienici, uffici, biglietterie e delle aree destinate al pubblico;
- vii. aree scoperte pertinenziali o accessorie a case di civile abitazione.

b) Per le utenze non domestiche:

- i. locali dove si producono esclusivamente, di regola, rifiuti speciali secondo le disposizioni normative vigenti ed i magazzini funzionalmente ed esclusivamente collegati per lo stoccaggio di merci prodotte e derivanti dallo stesso ciclo produttivo, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alle normative vigenti, nel caso in cui vi siano obiettive difficoltà nel delimitare le superfici ove si formano di regola i rifiuti speciali;
 - ii. centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili, ove non si abbia, di regola, presenza umana;
 - iii. aree scoperte diverse da quelle operative;
 - iv. aree adibite e destinate in via esclusiva al transito, ed aree adibite e destinate in via esclusiva alla sosta gratuita dei veicoli.
2. Le circostanze dei commi precedenti devono essere indicate, a pena di decadenza, nella dichiarazione originaria o di variazione e, contestualmente alla presentazione della dichiarazione anzidetta, devono essere direttamente rilevabili in base ad elementi obiettivi o ad idonea documentazione quale, ad esempio, "documentazione fotografica", la "dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità" emessa dagli organi competenti emessa dagli organi competenti, "la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire

l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti". La dichiarazione e la documentazione di cui sopra devono essere presentate a pena di decadenza dall'agevolazione, entro i termini di cui all'Art. 26 del presente regolamento.

3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse da tributo ai sensi del presente articolo verrà applicato il tributo per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

Art. 9 - SUPERFICIE IMPONIBILE AI FINI DELLA TARI

1. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 647, della Legge n. 147/2013, che prevedono l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna al fine di addivenire alla determinazione della superficie assoggettabile alla tassa pari all'80 per cento di quella catastale, la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria, iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano nelle categorie A, B e C, assoggettabile alla tassa è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani. Per le unità immobiliari a destinazione speciale, ovvero facenti parte delle categorie catastali D ed E, la superficie assoggettabile alla tassa rimane quella calpestabile anche successivamente all'attuazione delle disposizioni di cui all'Art. 1 comma 647 della Legge n. 147/2013.
2. Fino all'attuazione di quanto previsto dal precedente comma, relativamente ai locali, si precisa che:
 - a) **per le utenze domestiche**, in aggiunta alla superficie dei vani principali, sono computate le superfici degli accessori (esempio: corridoi, ingressi interni, anticamere, ripostigli, soffitte, bagni, scale, ecc. ...), così come le superfici dei locali di servizio, anche se interrati e/o separati dal corpo principale del fabbricato (quali ad es. cantine, autorimesse, lavanderie, disimpegni, ecc. purché di altezza superiore a mt 1,5);
 - b) **per le utenze non domestiche** sono soggette a tassa le superfici di tutti i locali, principali di servizio, comprese le aree scoperte operative.
3. La superficie, per i fabbricati, viene misurata sul filo interno dei muri perimetrali e, per le aree scoperte, sul perimetro interno delle medesime, al netto delle eventuali costruzioni insistenti.
4. La superficie complessiva è arrotondata per eccesso se la frazione è superiore o uguale al mezzo metro quadrato, e per difetto, se la frazione è inferiore al mezzo metro quadrato.
5. Alle unità immobiliari adibite ad utenza domestica in cui sia esercitata anche un'attività economica o professionale, alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.

6. Ai fini dell'attività di accertamento, il comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare, sino all'attivazione delle procedure di allineamento tra dati catastali e i dati relativi alla toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.

Art. 10 - ESENZIONE/RIDUZIONE DI SUPERFICIE PER PRODUZIONE DIRIFIUTI SPECIALI NON CONFERIBILI AL PUBBLICO SERVIZIO

1. Fermo restando quanto previsto dall'Art. 9 comma 1, nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali e/o pericolosi al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti di cui all'articolo 4, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori. In particolare, il comma 3 dell'articolo 184 del D.lgs. 152/2006, innovato dal D.Lgs. 116/2020 stabilisce che sono rifiuti speciali:
 - a) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività agricole, agro-industriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del Codice civile, e della pesca;
 - b) i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis;
 - c) I rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali se diversi da quelli di cui al comma2;
 - d) I rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni artigianali se diversi da quelli di cui al comma2;
 - e) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività commerciali se diversi da quelli di cui al comma2;
 - f) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività di servizio se diversi da quelli di cui al comma 2;
 - g) i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie;
 - h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie se diversi da quelli all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter)
 - i) i veicoli fuori uso.
2. Rimangono assoggettate alla tassa: gli uffici; i magazzini e i locali ad uso di deposito; le cucine e i locali di ristorazione; le camere di degenza e di ricovero; le eventuali abitazioni; le sale di aspetto; i vani accessori dei predetti locali, diversi da quelli ai quali si rende applicabile l'esclusione del tributo.

3. La parte di superficie dei magazzini di materie prime e di merci, merceologicamente rientranti nella categoria dei rifiuti speciali, vale a dire gli spazi di un locale o aree scoperte, funzionalmente ed esclusivamente collegata ai locali ove siano insediati macchinari la cui lavorazione genera rifiuti speciali, è detratta la superficie oggetto di tassazione, fermo restando l'assoggettamento delle superfici destinate allo stoccaggio di prodotti finiti e semilavorati e/o prodotti finiti connessi a lavorazioni di rifiuti speciali, dei magazzini di deposito di merci e/o mezzi terzi.
4. I rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali, se diversi dagli urbani, sono speciali se generati nelle aree in cui avviene la trasformazione della materia o nei magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio delle attività produttive di rifiuti speciali. Resta impregiudicata invece l'applicazione della TARI sia per la quota fissa che per la quota variabile, in riferimento alle superfici produttive di rifiuti urbani come per esempio mense, uffici, servizi, depositi, magazzini, non essendo funzionalmente collegati alle attività produttive di rifiuti speciali.
5. Per fruire dell'esenzione di cui ai commi precedenti gli interessati devono:
 - a) commi 1 e 2: indicare obbligatoriamente nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.) nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, specificandone il perimetro mediante documentazione planimetrica in scala 1:100 o 1:200 firmata da un professionista abilitato ai sensi di legge che rappresenti la situazione aggiornata dei locali e delle aree scoperte ed individui le porzioni degli stessi ove si formano di regola solo rifiuti speciali o pericolosi;
 - b) indicare obbligatoriamente nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.) nonché le superfici occupate indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti);
 - c) produrre, entro il termine di presentazione del modello MUD, la documentazione attestante lo smaltimento dei rifiuti presso imprese a ciò abilitate con allegate le copie dei formulari dei rifiuti speciali distinti per codice CER.
6. In caso di mancata indicazione in denuncia delle superfici in cui si producono promiscuamente sia rifiuti urbani che rifiuti speciali, l'esenzione non potrà avere effetto fino a quando non verrà presentata la relativa dichiarazione.

TITOLO III - TARIFFE

Art. 11 – COSTO DI GESTIONE E PIANO FINANZIARIO

1. La tariffa comunale sui rifiuti e sui servizi è istituita per la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani.
2. I costi del servizio sono definiti ogni anno sulla base del Piano Finanziario degli interventi e dalla relazione illustrativa, propedeutico alla determinazione della tariffa, deve essere costruito e definito con le modalità stabilite dall’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) con la delibera n. 443/2019 del 31/10/2019: “definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021”. I criteri di determinazione delle componenti tariffarie devono essere definiti in conformità al Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti, di cui all’Allegato A della citata delibera 443/2019 (ultimo comma articolo 2) e che, come definito dall’articolo 6, il gestore predispone annualmente il piano economico finanziario, secondo quanto previsto dal MTR, e lo trasmette all’Ente territorialmente competente. Quanto definito dal metodo viene integrato dalla delibera 363/2021 e relativo allegato per l’implementazione del metodo stesso nella sua ultima versione (MTR-2), dalla delibera 15/2022 e relativo allegato TQRIF per la quantificazione dello schema qualitativo di servizio e dalla delibera 389/2023 e allegato per la procedura di aggiornamento biennale del piano sulle annualità 2024/2025.
3. Il Piano Finanziario indica in particolare gli scostamenti che si siano eventualmente verificati a consuntivo rispetto al Piano dell’anno precedente e le relative motivazioni.
A titolo esemplificativo comprende:
 - a) il programma degli investimenti necessari;
 - b) il piano finanziario degli investimenti;
 - c) la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso eventuale all’utilizzo di beni e strutture di terzi, o all’affidamento di servizi a terzi;
 - d) le risorse finanziarie necessarie.Deve essere allegata una relazione nella quale sono indicati:
 - a) il modello gestionale ed organizzativo;
 - b) i livelli di qualità del servizio con indicazione dello schema di qualità;
 - c) la ricognizione degli impianti esistenti;
 - d) l’indicazione degli scostamenti che si sono eventualmente verificati rispetto all’anno precedente e le relative motivazioni;

- e) ulteriori eventuali altri elementi richiesti dall'autorità competente all'approvazione.
4. Tutti gli uffici comunali interessati sono tenuti a fornire tempestivamente le informazioni necessarie per la predisposizione del piano finanziario e della tariffa del tributo ed in particolare tutti i costi sostenuti dall'ente che per natura rientrano tra i costi da considerare secondo il metodo normalizzato di cui al DPR n.158/99.

Art. 12 - CRITERI DI DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE

1. Il tributo comunale è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base delle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. La tariffa è determinata sulla base del Piano Finanziario con specifica deliberazione del Consiglio comunale, da adottare entro la data di approvazione del bilancio di previsione relativo alla stessa annualità.
4. La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine indicato al comma precedente, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applica l'aliquota deliberata per l'anno precedente.
5. Ai sensi dell'Art. 54, comma 1 bis, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, le tariffe possono essere modificate, in aumento da parte del Consiglio Comunale anche oltre il termine di cui al comma 3 del presente articolo, ma comunque entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento. Tale procedimento potrà essere attivato qualora sopravvengano nel corso dell'anno comprovati eventi eccezionali non preventivamente programmati e non dipendenti dal gestore del servizio che comportino un aumento dei costi del servizio superiore al 20% di quanto programmato in sede di approvazione del Piano Finanziario.
6. Sarà inoltre facoltà del Consiglio Comunale procedere ad una riduzione tariffaria nei termini di cui al primo periodo del presente comma qualora si realizzino modifiche nella gestione del servizio che comportino significative economie ovvero sia possibile accertare minori costi.

Art. 13 - ARTICOLAZIONE DELLA TARIFFA

1. La tariffa è composta da una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei

costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.

2. La tariffa è articolata nelle fasce:
 - a) utenza domestica, comprendente i luoghi di civile abitazione ivi compresi i locali di pertinenza;
 - b) utenza non domestica, comprendente tutte le altre utenze, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.
3. L'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa vengono ripartiti tra le utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali. La determinazione delle quantità dei rifiuti e dei costi sostenuti potenzialmente riferibili alle utenze domestiche e non domestiche, vengono stabiliti in base ai coefficienti Ka, Kb, Kc e Kd previsti dall'allegato 1 al D.P.R. 158/99, fornendo idonea motivazione dei valori scelti.

Art. 14 - CATEGORIE DI UTENZA

1. La tassa sui rifiuti prevede, ai sensi del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, la suddivisione dell'utenza in domestica e non domestica.
2. Le utenze domestiche sono ulteriormente suddivise, ai fini della determinazione degli occupanti, in:
 - a) domestiche residenti:**
 - le utenze domestiche residenti sono occupate dai nuclei familiari che vi hanno stabilito la loro residenza come risulta dall'anagrafe del Comune.
 - Il numero dei componenti delle utenze domestiche residenti può essere diversamente determinato da quanto risulti nel foglio di famiglia anagrafico corrispondente, solo in caso di documentata e stabile permanenza di uno o più componenti in case di riposo, case protette, centri residenziali, comunità di recupero.
 - Sono esclusi i meri ricoveri ospedalieri, i soggiorni in centri comportanti il giornaliero rientro al proprio domicilio, quali i centri diurni e le assenze derivanti da motivi di studio o di lavoro.
 - Nel caso di due o più nuclei familiari conviventi, il numero degli occupanti è quello complessivo.
 - Nel caso di unità immobiliari possedute a titolo di proprietà, usufrutto, uso o abitazione del coniuge superstite, da soggetti già ivi residenti anagraficamente, e tenute a disposizione degli stessi dopo aver trasferito la propria residenza anagrafica in istituti di ricovero o strutture sanitarie assistenziali, non locate o occupate, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di idonea richiesta documentata, in 1 (una) unità.
 - Nel caso in cui l'abitazione sia occupata, oltre che da membri del nucleo familiare

anagrafico, anche da altri soggetti dimoranti per almeno 6 mesi nell'anno senza aver assunto la residenza anagrafica, quali, ad esempio, badanti e colf, questi devono essere dichiarati con le modalità di cui al successivo articolo 26.

- Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all'estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socioeducativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all'anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata.
- Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante dai registri anagrafici al primo di gennaio di riferimento o, per le nuove utenze, alla data di acquisizione della residenza.
- Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito si considerano utenze non domestiche se prive nel comune di utenze abitative.

b) domestiche non residenti:

- le utenze domestiche non residenti sono occupate o tenute a disposizione da persone fisiche non residenti nel Comune, residenti all'estero e iscritti all'AIRE o tenute a disposizione dai residenti nel Comune per propri usi o per quelli dei familiari o possedute da persone diverse dalle persone fisiche (Enti, Associazioni, Persone giuridiche, ecc.).
- Per le utenze domestiche non residenti si assume come numero di occupanti ai fini della determinazione della tassa, quello di un'unità.
- Gli scritti all'AIRE, qualora la famiglia anagrafica sia residente nel territorio comunale, concorrono alla determinazione del numero dei componenti fatta salva la possibilità per il contribuente di presentare apposita dichiarazione circostanziata, di cui all'Art. 26 del presente regolamento, con la quale indica il numero effettivo degli occupanti.
- Gli intestatari di utenze domestiche non residenti possono, in alternativa al criterio di cui sopra, produrre autocertificazione che indichi il numero dei componenti il nucleo familiare del proprietario dell'immobile ovvero il numero degli inquilini regolarmente registrato.
- Nel numero dei componenti devono essere altresì considerati i soggetti che, pur non avendo la residenza nell'unità abitativa, risultano ivi dimoranti, fatta eccezione per quelli la cui permanenza nell'abitazione stessa sia inferiore ai 60 giorni.
- Concorrono a determinare il numero degli occupanti, pur non essendo ricompresi nel nucleo familiare coloro che dimorano presso la famiglia per più di 183 giorni annui (badanti, colf, etc...).
- Per le utenze domestiche tenute a disposizione, ad uso stagionale occupate per meno di 183 giorni, il numero dei componenti occupanti l'abitazione viene stabilito in un numero forfettario di componenti, calcolato in base al coefficiente di produttività, fatta

salva la possibilità per il contribuente di presentare apposita dichiarazione circostanziata, di cui all'Art. 26 del presente regolamento, con la quale indica il numero effettivo di occupanti.

3. La decorrenza per la determinazione/cessazione della pretesa tributaria, in riferimento al numero degli occupanti, è stabilita tenendo conto della composizione del nucleo familiare al 1° gennaio dell'anno di imposizione, ovvero, se l'iscrizione è successiva, dalla data di iscrizione.
4. Resta ferma la possibilità per il comune di applicare, in sede di accertamento il dato superiore emergente dalle risultanze anagrafiche del comune di residenza.
5. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nell'allegata Tabella 1. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività di cui alla predetta Tabella viene di regola effettuato sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relativa all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, o a quanto risultante nell'atto di autorizzazione all'esercizio di attività o da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA. In mancanza, si considera l'attività effettivamente svolta, debitamente comprovata dal soggetto passivo. La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio.
6. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale, per l'applicazione della tariffa si rimanda a quanto già indicato al precedente articolo 9, c. 5.

Art. 15 - TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametricate al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria, considerando anche quanto indicato dall'Art. 1, comma 652, della Legge n. 147/2013.

Art. 16 - TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta,

- calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. Kc.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. kd.
 3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della delibera tariffaria, considerando anche quanto indicato dall'Art. 1, comma 652, della Legge n. 147/2013.

Art. 17 - TASSA GIORNALIERA

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti urbani prodotti da soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio, si applica la tassa in base a tariffa giornaliera.
2. L'occupazione o detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare. Superato tale periodo si rende applicabile la tariffa annuale della tassa.
3. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale della tassa relativa alla categoria corrispondente, rapportata a giorno, maggiorata di un importo percentuale pari al 50%. La tariffa giornaliera è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata e per giorno di occupazione.
4. I giorni di effettiva occupazione sono determinati sulla base di comunicazioni rilasciate dal Servizio comunale competente per le corrispondenti autorizzazioni o concessioni.
5. Per gli spettacoli viaggianti e le occupazioni di breve durata (fino a 30 giorni), la riscossione della tassa va effettuata in via anticipata.
6. Per le occupazioni abusive la tassa giornaliera è recuperata, con sanzioni ed interessi.
7. Alla tassa giornaliera sui rifiuti si applicano, per quanto non previsto dal presente articolo ed in quanto compatibili, le disposizioni della tassa annuale.
8. L'Ufficio Tributi o il concessionario del servizio di riscossione e accertamento della COSAP introitano i corrispettivi di tariffa giornaliera per la gestione dei rifiuti, su installazioni soggette alla tassa di occupazione temporanea.

Art. 18 - ISTITUZIONI SCOLASTICHE

1. Alle istituzioni scolastiche statali continuano ad applicarsi le norme dell'Art. 33- bis del D. L. 31/12/2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla Legge 28/02/2008, n. 31.

Art. 19 – TRIBUTO PROVINCIALE

1. Ai soggetti passivi del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, compresi i soggetti tenuti a versare il tributo giornaliero, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'Art. 19, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
2. Il tributo provinciale di cui al comma precedente è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia sull'importo del tributo.
3. Il tributo provinciale è riscosso separatamente dalla TARI a partire dall'anno 2021. Con la risoluzione n. 5 del 18 gennaio 2021, l'Agenzia delle Entrate ha istituito i nuovi codici tributo da inserire nei modelli F24 ed F24EP.

TITOLO IV - RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI

Art. 20 - RIDUZIONI DELLA TASSA

1. La tassa si applica in misura ridotta, nella quota fissa e nella quota variabile, qualora le utenze si trovino nelle condizioni sotto elencate:
 - a) aree e locali situati al di fuori della zona perimetrata in cui è effettuata la raccolta: la tassa è ridotta del 40% se la distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita sia superiore a 500 metri, escludendo dal calcolo i percorsi in proprietà privata;
 - b) abitazioni e relative pertinenze tenute a disposizione per uso stagionale o discontinuo ove non vi sia stabilita la residenza: riduzione del 30%;
 - c) riduzione della tassa di 2/3 in favore dei cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, iscritti all'AIRE e già pensionati nei paesi di residenza, limitatamente all'unica unità immobiliare posseduta in Italia a titolo di proprietà o di usufrutto, non concessa in locazione o in comodato (in merito a questa previsione si precisa che le pensioni percepite devono essere in convenzione internazionale o devono essere erogate dal paese di residenza, quindi non costituisce requisito utile la pensione italiana o estera erogata da uno stato diverso da quello di residenza); il suo riconoscimento avviene mediante presentazione della dichiarazione;
 - d) locali e aree scoperte operative, diverse dalle abitazioni, adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, fino ad un periodo massimo di 120 giorni anche non continuativi nell'arco dell'anno solare, per le quali si applica una riduzione della tassa pari al 20%;
 - e) situazioni di interruzione temporanea del servizio di gestione dei rifiuti per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi, quando tale interruzione superi la durata continuativa di 30 giorni, e comunque abbia determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente; in tal caso la tassa è ridotta di un dodicesimo per ogni mese di interruzione e comunque la misura massima del prelievo non potrà superare il 20% della tariffa;
 - f) utenze non domestiche inattive, o con accertata sospensione dell'attività, per le quali è concessa una riduzione pari al 100% della parte variabile della corrispondente tariffa del tributo; le circostanze debbono essere comprovate mediante presentazione di idonea documentazione atta a dimostrare la condizione di non utilizzo dei locali;
 - g) attività commerciali ed artigianali ubicate in zone in cui vi è un'alterazione della viabilità veicolare e pedonale a causa dello svolgimento di lavori per la realizzazione di opere pubbliche i cui lavori si protraggono per oltre 6 mesi: si applica una riduzione del 20% alla parte variabile della tariffa di riferimento.
2. Tutte le riduzioni di cui ai commi precedenti sono riconosciute a richiesta dell'utenza, a pena di decadenza dal diritto al beneficio, e a condizione che il contribuente sia in regola con i pagamenti della TARI.

Art. 21 – ESENZIONI

1. Sono esenti dal pagamento del tributo:
 - a) i locali od aree utilizzate per l'esercizio di culto ammessi nello Stato, con esclusione dei locali annessi ad uso abitativo o ad usi diversi da quello del culto in senso stretto;
 - b) i locali e le aree occupate o detenute a qualunque titolo dal Comune, adibiti esclusivamente a compiti istituzionali;
 - c) enti ed associazioni socioassistenziali;
 - d) onlus;
2. e agevolazioni di cui al comma precedente sono iscritte in bilancio e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa.

Art. 22 - RIDUZIONE DELLA TASSA PER UTENZE DOMESTICHE CON DISAGIOSOCIO-ECONOMICO

1. Per le utenze domestiche residenti, che versino in condizioni di grave disagio economico-sociale, il Comune riconosce un bonus sociale, di cui all'Art. 57-bis del D.L. n. 124/2019.
2. Sono ammessi a beneficiare i seguenti soggetti:
 - a) appartenere a un nucleo familiare con un indicatore ISEE non superiore ad euro 8.265;
 - b) appartenere a un nucleo familiare con almeno 4 figli a carico e indicatore ISEE non superiore a 20.000 euro;
 - c) appartenere ad un nucleo familiare titolare di Reddito di cittadinanza o Pensione di cittadinanza
3. Uno dei componenti del nucleo familiare ISEE deve essere intestatario di un contratto di fornitura elettrica e/o gas e/o idrica con tariffa per usi domestici e attivo, oppure usufruire di una fornitura condominiale gas e/o idrica attiva. Ogni nucleo familiare ha diritto a un solo bonus per anno di competenza.
4. Le agevolazioni di cui sopra sono riconosciute a richiesta dei contribuenti da presentarsi entro e non oltre il 30 aprile di ciascun anno, a condizione che non vi siano posizioni debitorie pregresse.
5. Per beneficiare delle agevolazioni suddette, i componenti del nucleo familiare non dovranno essere proprietari né titolari di altri diritti reali di godimento al di fuori dell'unità immobiliare di residenza.
6. Il Comune può, in qualsiasi momento, eseguire gli opportuni accertamenti al fine di verificare il sussistere delle condizioni richieste ai fini dell'esenzione parziale.
7. Al sussistere delle condizioni richieste verrà concessa al contribuente l'esenzione parziale della Tassa sui Rifiuti azzerando una sola rata.
8. Al cessare dei requisiti l'interessato dovrà presentare denuncia e il tributo decorrerà dal primo giorno successivo a quello in cui sono venute meno le condizioni per l'esenzione parziale.
9. Le risorse utili per finanziare il bonus sociale sono a carico del bilancio comunale e la relativa

copertura è assicurata da risorse derivanti dalla fiscalità generale.

Art.23 – RIDUZIONI PER I PRODUTTORI DI RIFIUTI URBANI AVVIATI AL RICICLO

1. Ai sensi dell'articolo 238, comma 10, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani di cui all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter punto 2 del medesimo decreto, possono conferirli al di fuori del servizio pubblico previa dimostrazione di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi. Tali utenze sono escluse dalla corresponsione della quota tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti (parte variabile della tariffa), restando quindi applicabile la parte fissa della tariffa e la TEFA.
2. Le utenze non domestiche che dimostrino di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati, rifiuti speciali urbani hanno diritto ad una riduzione del 40% della quota variabile della tariffa.
3. Per "riciclo" si intende, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera u), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Al fine di consentire il corretto svolgimento del servizio di raccolta e garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi, ciascuna utenza potrà conferire i propri rifiuti secondo le modalità stabilite nel regolamento d'igiene urbana.
4. Ai fini del presente articolo, i materiali individuati come riciclabili sono unicamente i seguenti:
 - a) imballaggi in carta e cartone codice CER 150101
 - b) imballaggi in legno codice CER 150103
 - c) imballaggi misti codice CER 150106
 - d) vetro codice CER 150107
 - e) plastica codice CER 150102
 - f) legno, trucioli, residui di taglio segatura codice CER 030105
 - g) La riduzione fruibile è pari al rapporto tra la quantità documentata di rifiuti urbani - con esclusione degli imballaggi secondari e terziari - avviata a riciclo e la produzione potenziale prevista dal D.P.R. 158 del 1999 riferita alla categoria dell'utenza non domestica (Kd massimo parte variabile).
5. La riduzione deve essere richiesta annualmente entro il 31 marzo dell'anno successivo, a pena di inammissibilità del diritto all'agevolazione, allegando apposita dichiarazione attestanti la quantità di rifiuti avviati al riciclo nel corso dell'anno solare precedente. A tale dichiarazione dovranno altresì allegare:
 - a) copia di tutti i formulari di trasporto, di cui all'Art. 193, del D.Lgs. 152/2006, relativi ai rifiuti avviati al riciclo, debitamente controfirmati dal destinatario autorizzato al riciclo;
 - b) copie delle fatture con indicazione delle descrizioni dei rifiuti per quantitativi ed il relativo

- periodo di riferimento;
 - c) copie dei contratti con ditte specializzate (necessarie per verificare che il produttore si avvalga di ditte specializzate);
 - d) copia MUD.
6. La riduzione disciplinata dal presente articolo verrà calcolata a consuntivo, mediante conguaglio compensativo con il tributo dovuto per l'anno successivo o rimborso dell'eventuale maggior tributo pagato nel caso di incapienza, a patto che il contribuente sia in regola con i pagamenti del tributo.
 7. Il Comune a fronte di situazioni emergenziali che pregiudichino l'esercizio delle attività delle utenze non domestiche, può definire forme agevolative che verranno assunte con atti separati.

Art. 24 - UTILIZZO GESTORE DIVERSO DA QUELLO DEL SERVIZIO PUBBLICO

1. Le utenze non domestiche che effettuano la scelta di servirsi del gestore del servizio pubblico o di ricorrere al libero mercato, ai sensi dell'articolo 238, comma 10, del decreto legislativo n. 152 del 2006, la durata è prevista per un periodo non inferiore a cinque anni secondo le seguenti modalità:
 - a) esibizione contratto con il soggetto privato cui conferire i rifiuti urbani;
 - b) presentazione a preventivo e consuntivo documentazione che dimostri di aver avviato al recupero i rifiuti mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi;
 - c) verificare annualmente la coerenza sui quantitativi effettivamente conferiti e verificare l'avvenuto riciclo/recupero;
2. Al fine di consentire la corretta programmazione del servizio pubblico di raccolta, i soggetti che scelgono di fare ricorso al libero mercato di cui al punto precedente devono comunicare all'ente che non intendono più avvalersi del servizio entro il 31 marzo di ogni anno con effetti decorrenza dall'anno successivo.
3. L'esonero dal pagamento della quota variabile decorre dal termine di preavviso di cui al comma precedente. Dalla stessa data il gestore del servizio di raccolta non erogherà più il servizio all'utenza, che non potrà conferire nessun rifiuto al servizio pubblico.
4. Al fine di ottenere l'esclusione della quota variabile, l'utenza non domestica dovrà avviare al recupero tutti i rifiuti urbani, compresi i rifiuti indifferenziati (rifiuto urbano residuo), mediante l'affidamento delle attività al di fuori dal servizio pubblico, fermo restando il dovere di controllo in capo al Comune o al gestore. Inoltre, l'utente dovrà nel caso si avvalga di affidarsi ad un gestore alternativo a quello del servizio pubblico dovrà indicare le tipologie e le quantità dei rifiuti urbani prodotti oggetto di avvia al recupero, con la distinzione per codice CER e la stima su base dei quantitativi prodotti nell'anno precedente.
5. Il Comune al fine di verificare i quantitativi dei rifiuti avviati al recupero prevede la presentazione della rendicontazione a consuntivo da presentare entro il 28 febbraio di ciascun anno.

6. E' comunque fatta salva, la possibilità, per l'utenza non domestica, di chiedere la riattivazione del servizio pubblico anche prima della scadenza quinquennale di cui al comma.
7. Il soggetto che vuole riattivare l'erogazione del servizio dovrà presentare richiesta a mezzo mail, posta certificata o raccomandata con ricevuta di ritorno.
8. Il Comune ripristinerà il servizio entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta di cui al comma precedente.
9. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento dei rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze che hanno dichiarato di non avvalersi del servizio ai sensi del precedente articolo, sarà recuperata la parte variabile per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

Art. 25 - RIDUZIONE PER COMPOSTAGGIO

1. Ai sensi dell'Art. 1, comma 658, della legge 147/2013 e dell'Art. 37, della legge 221/2015, alle utenze non domestiche che effettuano il compostaggio aerobico individuale per i residui costituiti da sostanze naturali non pericolose, prodotti nell'ambito delle attività agricole e florovivaistiche e alle utenze domestiche che effettuano compostaggio aerobico individuale per i propri rifiuti organici da cucina, sfalci e potature da giardino, è concessa una riduzione della parte variabile della tariffa nella seguente misura:
 - a) 20% alle utenze domestiche;
 - b) 30% alle imprese agricole e florovivaistiche.
2. La riduzione compete esclusivamente su istanza, da parte del contribuente, corredata da certificazione rilasciata dal Gestore del Servizio Rifiuti in merito al rilascio di apposita compostiera.
3. Le utenze domestiche che intendano effettuare il compostaggio debbono essere dotate di un orto e/o giardini ad uso esclusivo, con dimensione di larghezza massima della base: metri 2; altezza compresa tra metri 0,6 e metri 1,5; lunghezza minima e regime: metri 2; sezione triangolare o trapezoidale.
4. La pratica del compostaggio è possibile esclusivamente in area aperta adiacente all'abitazione o facente parte dell'azienda agricola; non è pertanto possibile adottare la pratica del compostaggio su balconi, terrazze, all'interno di garage o su posti auto, anche se privati, nel cortile condominiale. L'utente dovrà gestire la prassi del compostaggio in modo decoroso e secondo la "diligenza del buon padre di famiglia", al fine di evitare l'innescarsi di odori molesti o favorire la proliferazione di animali indesiderati.

Art. 25 BIS- RATEIZZAZIONE DEGLI AVVISI BONARI TARI

1. Gli avvisi di pagamento di cui all'art. 34 possono essere, a richiesta del contribuente, ulteriormente rateizzati alle seguenti condizioni:
 - a. l'ulteriore rateizzazione può essere concessa ai contribuenti che dichiarino mediante autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 di essere beneficiari del bonus sociale per disagio economico previsto per i settori

elettrico e/o gas e/o per il settore idrico, ovvero ai contribuenti con un ISEE non superiore ad euro 15.000,00;

2. l'ulteriore rateizzazione può essere concessa anche ai contribuenti che registrano, a parità di presupposto imponibile, un incremento della TARI superiore del 30% rispetto all'importo medio pagato nei due anni antecedenti a quello di riferimento;
3. l'importo di ogni singola ulteriore rata non può essere inferiore a 100 euro;
4. la richiesta di ulteriore rateizzazione deve essere presentata non oltre dieci giorni antecedenti la scadenza dell'importo che si intende rateizzare;
5. la scadenza delle ulteriori rate non può superare la scadenza ordinaria successiva;
6. sull'importo soggetto ad ulteriore rateizzazione sono applicati gli interessi legali vigenti durante il periodo di rateizzazione;
7. in caso di mancato pagamento delle ulteriori rate, il contribuente si intende decaduto dal beneficio della ulteriore rateizzazione, fermo restando che, perdurando l'omesso versamento della TARI, ai fini della notifica dell'atto di accertamento esecutivo di cui all'articolo 1, comma 792, legge 27 dicembre 2019, n. 160, la data cui riferire l'omesso versamento, ai fini del calcolo degli interessi moratori di cui all'articolo 1, comma 165, legge 27 dicembre 2006, n. 296, rimane la data di scadenza ordinaria deliberata dal Comune;
8. nel caso di ritardati versamenti imputabili ad omissioni o ritardi del Comune si applica quanto previsto dall'articolo 10, comma 2, legge 27 luglio 2000, n. 212.
- 9.

Art. 25 TER- CUMULO DI RIDUZIONI

1. Qualora si rendano applicabili più riduzioni o agevolazioni, il contribuente può fruirne al massimo di due agevolazioni, scelte tra quelle più favorevoli.

Art. 25 QUATER- FINANZIAMENTI DELLE RIDUZIONI, ESENZIONI E AGEVOLAZIONI

1. Il costo delle riduzioni/esenzioni, detassazioni e agevolazioni previste dai precedenti articoli 24, 25 e 26 resta a carico degli altri contribuenti in osservanza dell'obbligo di copertura integrale dei costi previsto dall'art. 1, comma 654, della Legge 27/12/2013, n. 147.

TITOLO V – DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

Art. 26- DICHIARAZIONE

1. L'obbligazione tributaria decorre dal giorno in cui si sono realizzati i presupposti di cui all'articolo 6 e determina l'obbligo per il soggetto passivo di presentare apposita dichiarazione di inizio occupazione/ detenzione o possesso di locali o aree.
2. I soggetti individuati all'articolo 5 sono tenuti a presentare apposita dichiarazione al Comune, su specifico modello, la quale ha effetto anche per gli anni successivi qualora le condizioni di assoggettamento alla tassa siano rimaste invariate. Non comporta obbligo di presentazione della denuncia di variazione la modifica del numero dei componenti il nucleo familiare se si tratta di soggetti residenti.
3. La dichiarazione deve essere presentata entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello in cui:
 - a) ha inizio il possesso, l'occupazione o la detenzione di locali ed aree;
 - b) si verifica la variazione di quanto precedentemente dichiarato;
 - c) si verifica la cessazione del possesso, occupazione o detenzione dei locali ed aree precedentemente dichiarate.
4. La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante, è presentata direttamente al Comune oppure può essere inoltrata allo stesso mediante:
 - a) il servizio postale,
 - b) posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo istituzionale comune.
5. Nei casi di trasmissione previsti dai precedenti punti, fa fede la data di invio.
6. La dichiarazione sia originaria che di variazione deve contenere i seguenti elementi:
 - a) **Utenze domestiche**
 - I. Generalità dell'occupante/detentore/possessore, il codice fiscale, la residenza, recapito telefonico e indirizzo e-mail;
 - II. Generalità del soggetto denunciante se diverso dal contribuente, con indicazione della qualifica;
 - III. Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo del numero dell'interno ove esistente, superficie calpestabile;
 - IV. Numero degli occupanti i locali;
 - V. Data in cui ha avuto inizio l'occupazione/ detenzione o il possesso dei locali o in cui è intervenuta la variazione;

b) Utenze non domestiche

- I. Denominazione della ditta o ragione sociale della società, relativo scopo sociale o istituzionale della persona giuridica, sede principale o legale, codice fiscale e partita IVA, recapito telefonico e indirizzo e-mail;
 - II. Generalità del soggetto denunciante, con indicazione della qualifica;
 - III. Persone fisiche che hanno la rappresentanza e l'amministrazione della società;
 - IV. Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo del numero dell'interno ove esistente, superficie calpestabile;
 - V. Indicazione dell'eventuale parte della superficie produttiva di rifiuti speciali;
 - VI. Data di inizio dell'occupazione o della conduzione o di variazione degli elementi denunciati.
7. Le dichiarazioni o le comunicazioni con richieste di riduzioni della tassa o di esclusioni di superfici possono essere presentate in ogni tempo e gli effetti si producono a decorrere dal primo giorno del mese successivo a condizione che il contribuente sia in regola con i pagamenti del tributo. La presentazione per richiedere agevolazioni deve essere presentata a pena di decadenza del beneficio del diritto all'agevolazione medesima.
 8. Ai fini dell'applicazione della tassa, la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verificano modificazioni dei dati precedentemente dichiarati. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetto anche per gli altri.
 9. Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, devono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito.
 10. In caso di mancata presentazione della dichiarazione nel corso dell'anno di cessazione, la tassa non è dovuta per le annualità successive se il contribuente dimostra di non aver continuato l'occupazione, la detenzione o il possesso dei locali ed aree, ovvero se la tassa è stata assolta dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio.
 11. Nel caso di decesso del contribuente, i familiari conviventi o gli eredi dello stesso dovranno provvedere alla presentazione della dichiarazione di subentro o di cessazione entro la fine dell'anno in cui si è verificato il decesso o entro il termine di cui al precedente comma 2, se più favorevole.
 12. In caso di affidamento a soggetto esterno della gestione amministrativa, la dichiarazione andrà presentata a tale soggetto, così come ogni altra documentazione attinente all'applicazione della tassa.

Art. 27 - VERSAMENTO DELLA TASSA

1. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1, comma 688, della Legge n. 147/2013, il versamento della tassa è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del D.Lgs. n. 241/1997, ovvero tramite bollettino di conto corrente postale o tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali. La delibera n. 444/2019 di ARERA integra inserendo i principi di trasparenza nelle comunicazioni ai

contribuenti.

2. Il pagamento dell'importo dovuto è effettuato in n. 2 rate aventi scadenza al: 16 aprile e 2 dicembre. Il pagamento può essere eseguito in un'unica soluzione entro il 16 aprile.
3. Fino all'approvazione delle tariffe dell'anno di riferimento è facoltà dell'amministrazione provvedere alla liquidazione di acconti sulla base delle tariffe deliberate l'anno precedente, salvo conguaglio nella prima rata utile.
4. Il Comune provvede all'invio ai contribuenti di appositi avvisi di pagamento, contenenti l'importo dovuto distintamente per la componente rifiuti, il tributo provinciale, l'ubicazione e la superficie dei locali ed aree su cui è applicata la tassa, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le relative scadenze, ovvero l'importo dovuto per il pagamento in un'unica soluzione.
5. La tassa non è dovuta se di importo inferiore ad euro 12,00, tale importo si intende riferito alla tassa dovuta per l'anno e non alle singole rate di acconto. La tassa giornaliera, da calcolarsi in caso di occupazione non continuativa facendo riferimento alla sommatoria dei giorni di occupazione nell'anno, non è dovuta se di importo uguale o inferiore ad euro 3,00.
6. L'importo complessivo del tributo dovuto è arrotondato all'euro, ai sensi dell'Art. 1, comma 66 della Legge n. 296/2006.
7. Vengono inserite le componenti UR_{1,a} e UR_{2,a} a copertura dei rifiuti accidentalmente pescati/volontariamente raccolti, come indicato dall'art. 1, comma 1, lettere "a" e "b", legge n. 60/2022 (considerati rifiuti urbani di cui all'art. 183, comma 1, lettera b-ter, del D.lgs. 152/06, con unità di misura €/utenza per anno.

Art. 28 – RIMBORSI

1. Il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Le istanze di rimborso non danno al contribuente il diritto di differire o sospendere i pagamenti.
3. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella stessa misura di cui al successivo Art. 29. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento delle somme non dovute.
4. Per ciascun anno d'imposta non sono eseguiti rimborsi per importi inferiori al versamento minimo fissato dall'articolo 27, comma 5, del presente Regolamento.

Art. 29 - ATTIVITA' DI CONTROLLO, ACCERTAMENTO E SANZIONI

1. L'attività di controllo è effettuata secondo le modalità disciplinate nella Legge n. 147/2013 e nella Legge n. 296/2006 e nel rispetto della delibera n. 15/2022 ARERA.
2. Con delibera della Giunta Comunale viene designato il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio

- per le controversie relative alla tassa stessa.
3. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili alla tassa, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.
 4. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del Codice civile.
 5. Secondo le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 646, della Legge n. 147/2013, relativamente all'attività di accertamento il Comune, per le unità immobiliari iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile alla tassa quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al D.P.R. 23 marzo 1998, n. 138.
 6. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del Decreto Legislativo n. 472/1997 e successive modificazioni.
 7. In caso di mancato versamento di una o più rate alle prescritte scadenze, il Comune provvede a notificare al contribuente atto di accertamento per omesso o insufficiente versamento della tassa, con applicazione della sanzione pari al 30 per cento dell'importo non versato e degli interessi. Qualora il pagamento avvenga entro 60 gg. dalla notifica, saranno disapplicate sia le sanzioni che gli interessi.
 8. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo, con un minimo di 50 euro.
 9. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
 10. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al comma 3, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500.
 11. Le sanzioni di cui ai commi 8, 9 e 10 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con il pagamento della tassa, se dovuta, della sanzione e degli interessi moratori richiesti in sede di accertamento da parte del Comune.
 12. Per quanto non specificamente disposto, si applica la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per violazione di norme tributarie di cui al Decreto Legislativo 18 dicembre 1997 n. 472.
 13. Sulle somme dovute a titolo di tassa a seguito di violazioni contestate si applicano gli interessi moratori nella misura pari al tasso legale annuo aumentato di 3 punti percentuale. Gli interessi

sono calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

14. Non si procede all'emissione dell'atto di accertamento qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di tassa, sanzioni ed interessi, non sia superiore all'importo di euro 30 euro con riferimento ad ogni annualità, o diverso periodo di tassazione, salvo che il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento della tassa.

Art. 30 - RISCOSSIONE COATTIVA

1. La riscossione coattiva è effettuata mediante gli strumenti di legge. In particolare, mediante ruolo coattivo, di cui al D.P.R. n. 602/1973 o ingiunzione fiscale di cui al R.D. n. 638/1910 e mediante atti di accertamento esecutivi emessi a decorrere dal 1° gennaio 2020, in conformità all'Art. 1, comma 792 della Legge n. 160/2019. e s.m.i.
2. Non si procede alla riscossione coattiva qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di tassa, sanzioni ed interessi, non sia superiore all'importo di euro 30 euro con riferimento ad ogni annualità, o diverso periodo di tassazione, salvo che il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento della tassa.
3. Il contribuente a cui è stato notificato un atto di accertamento può richiedere la rateizzazione delle somme dovute, in presenza degli specifici requisiti previsti dal regolamento generale delle entrate.
4. Il numero massimo di rate che potrà essere concesso è previsto dall'Art. 19 del Regolamento generale delle Entrate.

Art. 31 - CONTENZIOSO

1. In materia di contenzioso si applicano le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e s.m.i. e nel rispetto della delibera n. 15/2022 ARERA.
2. Sono altresì applicati, secondo le modalità previste dallo specifico Regolamento comunale, gli altri istituti deflativi del contenzioso in esso contenuti, nonché quelli applicabili ex-lege.

Art. 32 - ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO

1. Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore dal 1° gennaio 2021, fatte salve le successive modifiche ed integrazioni che avranno effetto retroattivo con decorrenza al 1° gennaio dell'anno di riferimento, a condizione che siano rispettate le modalità ed i termini per l'approvazione del bilancio di previsione nonché la prevista pubblicazione sul sito del MEF secondo quanto disposto dall'Art. 13, comma 15, D.L. 201/2011 come sostituito dall'Art.

15 bis del D.L. 34/2019, convertito in Legge 58/2019.

2. Per quanto non previsto dal presente Regolamento e/o divenuto successivamente incompatibile, si applicano le disposizioni di legge e regolamentari vigenti.

Art. 33 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. I dati acquisiti al fine della gestione della TARI sono trattati nel rispetto del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i..

Art. 34 - CLAUSOLA DI ADEGUAMENTO

1. Il presente Regolamento si adegua automaticamente alle modifiche normative sopravvenute.
2. I richiami e le citazioni di norme contenute nel presente Regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse, alla data di approvazione del presente atto.

Allegati

Allegato L-quinquies - Elenco attività che producono rifiuti

Allegato L-quinquies - Elenco attività che producono rifiuti di cui all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter), punto 2)	
2.1	MUSEI, BIBLIOTECHE, SCUOLE, ASSOCIAZIONI, LUOGHI DI CULTO
2.2	CINEMATOGRAFI E TEATRI
2.3	AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA ALCUNA VENDITA DIRETTA
2.4	CAMPEGGI, DISTRIBUTORI CARBURANTI, IMPIANTI SPORTIVI
2.5	STABILIMENTI BALNEARI
2.6	ESPOSIZIONI, AUTOSALONI
2.7	ALBERGHI CON RISTORANTI
2.8	ALBERGHI SENZA RISTORANTI
2.9	CASE DI CURA E RIPOSO
2.10	OSPEDALI
2.11	UFFICI, AGENZIE
2.12	BANCHE, ISTITUTI DI CREDITO E STUDI PROFESSIONALI
2.13	NEGOZI ABBIGLIAMENTO, CALZATURE, LIBRERIA, CARTOLERIA, FERRAMENTA E ALTRI BENI DUREVOLI
2.14	EDICOLA, FARMACIA, TABACCAIO, PLURILICENZE
2.15	NEGOZI PARTICOLARI QUALI FILATELIA, TENDE E TESSUTI
2.16	BANCHI DI MERCATO DUREVOLI
2.17	ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: PARRUCCHIERE, BARBIERE, ESTETISTA
2.18	ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: FALEGNAME, IDRAULICO, FABBRO,

	ELETTRICISTA
2.19	CARROZZERIA, AUTOFFICINA, ELETTRAUTO
2.20	ATTIVITA` ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI
2.21	RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE, PUB
2.22	MENSE, BIRRERIE, HAMBURGERIE
2.23	BAR, CAFFE`, PASTICCERIA
2.24	SUPERMERCATO, PANE E PASTA, MACELLERIA, SALUMI E FORMAGGI
2.25	PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE
2.26	ORTOFRUTTA, PESCHERIE, FIORI E PIANTE, PIZZA AL TAGLIO
2.27	IPERMERCATI DI GENERI MISTI
2.28	BANCHI DI MERCATO GENERI ALIMENTARI
2.29	DISCOTECHES, NIGHT CLUB

Allegato L-quater - Elenco dei rifiuti

Allegato L-quater Elenco dei rifiuti di cui all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter), punto 2)		
FRAZIONE	DESCRIZIONE	EER
RIFIUTI ORGANICI	Rifiuti biodegradabili di cucine e mense	200108
	Rifiuti biodegradabili	200201
	Rifiuti dei mercati	200302
CARTA E CARTONE	Imballaggi in carta e cartone	150101
	Carta e cartone	200101
PLASTICA	Imballaggi in plastica	150102
	Plastica	200139
LEGNO	Imballaggi in legno	150103
	Legno, diverso da quello di cui alla voce 200137*	200138
METALLO	Imballaggi metallici	150104
	Metallo	200140

IMBALLAGGI COMPOSITI	Imballaggi materiali compositi	150105
MULTIMATERIALE	Imballaggi in materiali misti	150106
VETRO	Imballaggi in vetro	150107
	Vetro	200102
TESSILE	Imballaggi in materia tessile	150109
	Abbigliamento	200110
	Prodotti tessili	200111
TONER	Toner per stampa esauriti diversi da quelli di cui alla voce 080317*	080318
INGOMBRANTI	Rifiuti ingombranti	200307
VERNICI, INCHIOSTRI, ADESIVI E RESINE	Vernici, inchiostri, adesivi e resine diversi da quelli di cui alla voce 200127	200128
DETERGENTI	Detergenti diversi da quelli di cui alla voce 200129*	200130
ALTRI RIFIUTI	Altri rifiuti non biodegradabili	200203
RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI	Rifiuti urbani indifferenziati	200301

